

COMITATO di QUARTIERE di CASE ROSSE

Comitato indipendente e trasparente della Società Civile

(Istituito nell'Assemblea Pubblica del 4/05/2000, costituito il 19/09/2009 e registrato all'Uff. Entrate il 26/07/2012) **Codice Fiscale: 97709660589** - Cod. Attività: 949910 – Attività di organizzazioni per la tutela e gli interessi dei Cittadini

E-Mail: <u>comitatocaserosse@gmail.com</u> — PEC: <u>comitatocaserosse@pec.it</u> Sito storico: http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/index.php -

Facebook: https://www.facebook.com/Comitato-Cittadini-Case-Rosse-288230334572152/?fref=ts

STATUTO

Art.1 - NATURA DEL COMITATO

Il comitato di quartiere non ha scopi di lucro (no profit), ha carattere volontario ispirandosi ai principi della L. 266/91 è un'Associazione a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, è apartitico e mantiene la propria autonomia nei confronti dei partiti politici, delle associazioni sportive, sociali e culturali operanti nel o fuori il quartiere; formato da cittadini che si incontrano attraverso riunioni periodiche. Agisce al fine di rendere responsabile la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini del quartiere presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione. Il presente Comitato ricade tra le Associazioni non riconosciute menzionate dall'art. 36 del codice civile.

Art.2 - COMPITI PRINCIPI ED OBBLIGHI DEL COMITATO

- 1. l'adesione al Comitato comporta per l'associato la maggiore di età
- 2. il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Comitato, secondo la procedura
- 3. l'elezione delle cariche associative
- 4. la definizione dei principi, degli indirizzi generali ed operativi del Comitato e in particolare:
 - a) creare una Comunità cha abbia forte senso di appartenenza al territorio attraverso iniziative a carattere sociale, culturale ed agonistico con particolare riferimento ai giovani.
 - b) perseguire con tutte le forze la vivibilità del proprio territorio attraverso la rimozione delle cause di inquinamento esistenti e attraverso la realizzazione di strutture e servizi per i cittadini. La promiscuità del territorio di tipo industriale e residenziale è infatti all'origine dei notevoli disagi che gli abitanti di Case Rosse e Settecamini sono costretti a subire per l'inquinamento ambientale e la mobilità.
 - evidenziare e dibattere i problemi del quartiere in costante rapporto con le attività e la situazione locale degli organi comunali e municipali, ai quali il Comitato indirizzerà, ove opportuno, indicazioni e proposte inerenti le tematiche di competenza.
 - d) sensibilizzare i cittadini ai problemi del quartiere ed informarli sulla evoluzione delle iniziative di volta in volta prese e dei risultati ottenuti attraverso un "Notiziario di Quartiere" o altri strumenti ritenuti più opportuni.
 - e) promuovere studi, convegni ed indagini sui problemi di interesse collettivo
 - f) invitare alle sedute del Comitato, quando richiesto, rappresentanti del Municipio, del Comune, della Regione, della Provincia, del Parlamento e di altri Enti, purché riferiscano su problemi specifici proponendo interventi concreti e costruttivi.
 - g) promuovere forme di consultazione dei cittadini assicurando un ampio dibattito ed una corretta informazione.
 - h) promuovere rapporti con gli organi rappresentativi dei quartieri limitrofi e con le Associazioni dello stesso Quartiere con lo scopo di affrontare assieme la soluzione di problemi comuni
 - i) mantenere la distanza da aggregazioni di partiti politici oggettivamente ritenuti autoritari, estremisti o antidemocratici.

Art.3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

- 1. Gli organi del Comitato di Quartiere sono:
 - a. l'Assemblea Generale di Quartiere;
 - b. Il Direttivo;
 - c. Il Presidente;
- 2. I membri del Direttivo ed il Presidente, eletti dall'Assemblea, decadono al rinnovo delle cariche previsto in un tempo massimo di anni tre;
- 3. Gli organi del Comitato di Quartiere esercitano i propri incarichi gratuitamente;

Art.4 - IL COMITATO E LE DELIBERAZIONI

Il Comitato è un organo di aggregazione aperto a tutti i cittadini del territorio senza alcuna limitazione e rappresenta un punto di riferimento per la tutela e lo sviluppo sia del territorio che degli interessi culturali, sociali e lavorativi dei suoi residenti.

I Membri del Comitato sono cittadini che non militano in nessun partito politico, ma perseguono esclusivamente gli interessi e le aspettative della collettività. Possono far parte del Comitato le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al responsabile. L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione al Comitato comporta per l'associato maggiore di età:

- 1. eleggere le cariche associative, Presidente e membri del Direttivo, nelle Assemblee Generali.
- 2. deliberare sulle modifiche al presente statuto
- 3. l'approvazione dei bilanci
- 4. approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione
- 5. decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
- 6. deliberare durante la vita dell'Associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- 7. deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 8. creare un fondo spese minimo per la normale gestione delle attività del Comitato attraverso un contributo economico di una quota annuale di 5 (cinque) euro

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti nell'Assemblea Generale, comprese le cariche elettive, purché non comportino alcuna rilevanza economica, diretta o indiretta, immediata o futura e non espongano il Comitato, i suoi membri direttivi e i soci, ad alcun rischio di rilevanza civile o penale. Alle stesse condizioni il Direttivo, nelle sue normali riunioni, decide con deliberazione favorevole della maggioranza relativa dei suoi membri presenti purché in numero non inferiore a 5 (cinque).

Per motivi di urgenza e/o nel caso di interventi importanti, come un ricorso al TAR, per eventuali provvedimenti della P.A. ritenuti in contrasto con i principi del presente Statuto o lesivi per i Cittadini, o per altre situazioni rilevanti, **il Direttivo è autorizzato a deliberare**, ma con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Per l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie sostanziali, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art.5 - IL DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Le persone che ricoprono incarichi direttivi nel Comitato di Quartiere non possono ricoprire, contemporaneamente, incarichi di partito o incarichi politico-istituzionali e decadono all'atto dell'eventuale candidatura. I membri degli incarichi direttivi dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sulle predette clausole di incompatibilità. Se il Comitato è stato iscritto nel **Registro Municipale dei Comitati di Quartiere del Municipio IV** tali dichiarazioni verranno trasmesse allo stesso Municipio IV.

Il Presidente e il Direttivo sono organi di rappresentanza del Comitato. Le Assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, eleggono il Presidente e i membri del Direttivo in un numero minimo di 5. Per ciascun membro è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dell'Assemblea.

Per le votazioni in Assemblea sono ammesse fino a tre deleghe di singoli soci ad ogni membro partecipante. Il Direttivo nomina, tra i suoi membri, un vice Presidente che sostituisce il Presidente in sua assenza o indisponibilità.

Sia il Presidente che il Direttivo decadono al rinnovo delle cariche previsto in un tempo massimo di **anni tre**. Lo stesso Presidente e gli stessi membri del Direttivo possono essere rieletti.

Se ritenuto utile il Direttivo indica uno dei suoi membri come Segretario che ha la funzione di assistere il Direttivo e il Presidente nella gestione delle attività del Comitato.

Nelle Riunioni e nelle Assemblee il Presidente assume la funzione di Moderatore. Nei rapporti con le funzioni Istituzionali, Tecniche ed Amministrative, oltre al Presidente parteciperanno i Membri del Comitato e/o del Direttivo che avranno più conoscenze specifiche sugli argomenti in esame.

Il Presidente, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo dell'approvazione per maggioranza assoluta del Direttivo in caso di urgenza, altrimenti è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'Associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse all'attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della Associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'Associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'Associazione con la dicitura "per"seguita dall'indicazione di uno degli organi statutari.

Art.6 – INGRESSO E REQUISITI

Tutti i cittadini possono chiedere di far parte del Comitato in qualsiasi momento per offrire la propria collaborazione e disponibilità. Tuttavia è richiesto, preferibilmente, che tali cittadini risiedano nel quartiere o che vi svolgano la propria attività lavorativa a carattere continuativo. La richiesta viene generalmente accolta a seguito di presentazione della domanda scritta. Solo in casi eccezionali, come per conflitto di interessi o per incompatibilità con i principi e le regole dello Statuto, il Direttivo può respingere la richiesta motivandola.

Ciascun membro del Comitato e i membri del Direttivo scelgono la forma di collaborazione a loro più congeniale, ma si devono impegnare a portare a termine gli incarichi affidati.

Art.7- LE SEDUTE

Il Comitato si riunisce quando necessario su convocazione del Presidente o del Vice Presidente e almeno una volta l'anno nell'Assemblea ordinaria per la quale è necessaria la stesura di un verbale.

Tutte le sedute sono pubbliche. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 membri, tra Direttivo, Presidente e Soci del Comitato.

Il Direttivo ha facoltà di riunirsi quando lo ritiene più opportuno per discutere le iniziative da proporre al Comitato in merito a determinati problemi o argomenti. In caso di urgenza il Direttivo può anche prendere decisioni informandone successivamente il Comitato.

Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini del quartiere, il Comitato si impegna ad assicurare la divulgazione della convocazione delle assemblee e dei relativi verbali possibilmente 10 giorni prima della data fissata con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni e praticabili.

Art.8 - USO di INTERNET

Le convocazioni per riunioni, incontri o assemblee e le comunicazioni, discussioni ed eventuali approvazioni di documenti possono avvenire attraverso lo scambio di mail tra i membri del Comitato e/o del Direttivo, considerando questo strumento come valido e sostitutivo, ove possibile, alle normali riunioni.

Art.9 - LA DOCUMENTAZIONE

Tutta la Documentazione è custodita per argomento da uno o più Membri, oppure dal Presidente o dal Segretario, se nominato. Tutta la documentazione rappresenta un archivio storico di proprietà esclusiva del Comitato.

Art.10 - SEDE

Il Comitato ha sede nei locali da esso appositamente reperiti o messi a disposizione da Cittadini o Istituzioni.

Art.11 - TITOLARITA' DEL NOME

La denominazione "COMITATO di QUARTIERE di CASE ROSSE" ha la Titolarità del Nome e del Logo che non possono essere utilizzati da altri.

Art.12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Comitato annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Esecutivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dal Comitato a spese del richiedente.
- Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni:
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- Il Comitato può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All'Associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 13 - ESTINZIONE

L'estinzione del Comitato è deliberata dall'Assemblea dei Soci formata secondo le procedure descritte negli artt. 3, 4, 5, 6 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. É fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori non dimissionari e l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE

Il presente statuto, viene depositato e registrato ai sensi della legge 266/91, DLgs. 460/1997 dal Presidente o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro come stabilito dall'art. 8, primo comma della legge 11 agosto 1991, n 266 – Legge quadro sul volontariato e rese attuabili dalla Circolare 25 Febbraio 1992, n 3 pag. 26, quartultimo capoverso, del Ministero delle Finanze. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni e, in materia di Associazioni di tutela dell'ambiente e degli animali, e in materia di Associazioni di volontariato.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

Ai fini necessari per l'iscrizione dell'Associazione nei relativi albi, elenchi ed altro il Presidente è autorizzato ad apportare le modifiche allo statuto che si rendano necessarie previste da leggi e regolamenti.

Nota: Il presente Statuto è stato aggiornato nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato_1 della Deliberazione n.18/2018 del Consiglio del IV Municipio di Roma che istituisce il Registro Municipale dei Comitati di Quartiere del Municipio IV ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 11 dicembre 2018 con la maggioranza assoluta dei voti.